

Elezioni provinciali

Sentenza n. 232 del 2006

Legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7)

La Corte di appello di Trento solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Trentino-Alto Adige 29 settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7).

La norma fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 11, comma 1, della l.r. 7/1983, prescrivendo che le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale o provinciale legate all'esercizio delle funzioni di amministratore o dirigente in determinate tipologie di enti o società sono riferite esclusivamente a soggetti legittimati alla rappresentanza esterna dell'ente o società.

La norma contrasterebbe con lo statuto speciale in quanto relativa ad una materia sottratta alla potestà legislativa regionale e devoluta a quella delle Province autonome a seguito delle modifiche statutarie apportate dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (sull'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

A questo riguardo viene evidenziato come l'art. 4, comma 1, della legge costituzionale n. 2 del 2001, modificativo dell'art. 47 dello statuto speciale, abbia attribuito alle Province autonome la competenza legislativa circa la forma di governo provinciale, ivi inclusi i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le cariche di consigliere, Presidente e assessore provinciale.

Parimenti, la norma censurata violerebbe i principi costituzionali (di cui agli artt. 3, 51 e 102 Cost.) della ragionevolezza, della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, essendo stata approvata in pendenza di un giudizio elettorale, quasi a vincolare il giudice nella decisione di specifiche controversie.

Per il giudice costituzionale la questione è fondata.

Il fatto che la legge costituzionale n. 2 del 2001 abbia disposto in via transitoria che nella Provincia di Bolzano, fino all'entrata in vigore di una apposita legge provinciale, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti, non equivale al temporaneo ripristino in capo alla Regione della competenza legislativa sottrattata col primo comma dell'art. 4 della stessa legge costituzionale.

In questo senso è irrilevante anche la questione della natura del rinvio, recettizio o formale, operato dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 marzo 2003, n. 4 alla legge regionale elettorale ai fini della elezione del Consiglio provinciale nell'anno 2003 (tornata elettorale cui afferisce il giudizio pendente dinanzi alla Corte di appello di Trento).

La norma transitoria costituzionale salva provvisoriamente non la competenza legislativa regionale, bensì le leggi elettorali vigenti *“emanate da chi, fino a quel momento, aveva la relativa competenza”*.

Lo stesso dicasi per la l.p. 4/2003 (riproduttiva della norma transitoria), che rinvia per le elezioni provinciali del 2003 alla legge elettorale regionale vigente prima della riforma statutaria ma non ripristina affatto la potestà legislativa regionale in materia elettorale, avendo la Regione perduto tale potestà a seguito della modifica statutaria; e ciò a prescindere dal concreto esercizio della medesima potestà da parte delle Province.

La conclusione è quindi quella della illegittimità della legge censurata in quanto proveniente da un organo sprovvisto della specifica potestà legislativa all'atto dell'approvazione della legge medesima.